

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del GOT dott. Andrea Mattielli ha pronunciato  
la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3575/2011 promossa da:

SO. IN. (C.F. (omissis...)), con il patrocinio dell'avv. BORGHI GIOVANNI,  
elettivamente domiciliato in VIA (omissis...) 52100 AREZZO  
presso il difensore avv. BORGHI GIOVANNI

ATTORE/I

contro

- ROLLER AREZZO 2 (C.F.), con il patrocinio dell'avv. PIANTINI ARMANDO  
e dell'avv. PIANTINI MICHELA ((omissis...)) VIA (omissis...) 52100  
AREZZO; elettivamente domiciliato in VIA (omissis...) AREZZO presso il difensore avv.  
PIANTINI ARMANDO;

- COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI (C.F.), con il patrocinio dell'avv.  
MELANI GRAVERINI PIERO, elettivamente domiciliato in VIA (omissis...) 52100  
AREZZO presso il difensore avv. MELANI GRAVERINI PIERO;

- COMUNE DI CAPOLONA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BENINCASA ENZO,  
elettivamente domiciliato in VIA (omissis...) 52100 AREZZO presso  
il difensore avv. BENINCASA ENZO

- EL. BE. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. PIANTINI ARMANDO e dell'avv.  
PIANTINI MICHELA ((omissis...)) VIA (omissis...) 52100 AREZZO;  
elettivamente domiciliato in VIA (omissis...) AREZZO presso il difensore  
avv. PIANTINI ARMANDO

CONVENUTO/I

- CARIGE ASSICURAZIONI SPA (C.F.) rappresentato e difeso dall'avv. CALUSSI  
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in VIA (omissis...) 52100 AREZZO presso il difensore  
avv. CALUSSI ALESSANDRO

TERZO CHIAMATO

- UISP (C.F.) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Calussi elettivamente domiciliato presso  
il difensore, Arezzo via (omissis...)

TERZO CHIAMATO

Conclusioni

(si omettono le conclusioni delle parti)

## **Fatto**

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri Ma. In. e Fr. Bo. quali esercenti la patria potestà sulla figlia So. In. evocavano in giudizio la signora El. Be. la Roller arezzo 2 il comune di Capolona ed il Comune di Castiglion Fibocchi assumendo che in data 3.12.2008 So. (allora dell'età di 11 anni) nel corso di un allenamento di pattinaggio per principianti tenuto dalla Roller arezzo 2 sotto la conduzione della Be., svolto all'interno della palestra di proprietà dei due Comuni convenuti, aveva subito un sinistro a seguito del quale andava a ferirsi un braccio contro un gancio infisso alla parete; che condotta al pronto soccorso era stata medicata ma che era residua una invalidità temporanea e permanente, anche con esiti cicatriziali, di cui era stato chiesto inutilmente il risarcimento ai soggetti convenuti; che la responsabilità della Roller e della Be. discendeva dalla gestione della attività sportiva mentre la responsabilità dei due Comuni discendeva dalla loro responsabilità da cose in custodia, quali proprietari della struttura.

Si costituivano la Ro. e la Be. chiedendo la chiamata della UISP, a cui la stessa era iscritta, e della Carige quale compagnia assicuratrice per danni a terzi dei tesserati; nel merito deduceva che dovesse comunque essere accertata la responsabilità dell'ente proprietario dell'impianto, a cui riconduceva l'esclusiva responsabilità per le carenze della struttura, anche al fine di un'eventuale suddivisione della stessa; deduceva infine che non poteva riconoscersi alcuna responsabilità nel proprio agire, in quanto non era dimostrabile che un suo intervento avrebbe evitato il danno.

Contestava la quantificazione del danno.

Si costituiva il Comune di Castiglion Fibocchi deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'impianto aveva un ufficio comune ma era di proprietà del Comune di Ca. e chiedeva di essere estromessa dal giudizio Si costituiva il Comune di Ca. deducendo che la convenzione con la Roller prevedeva che la stessa fosse responsabile per qualunque danno occorso a persone o cose; che la responsabilità fosse della Roller che doveva verificare lo stato della palestra ed adottare le necessarie misure; che nessuna segnalazione era giunta al Comune della presunta pericolosità del gancio su cui si era ferita la bambina se non dopo il sinistro; contestava comunque la quantificazione del danno.

Autorizzata la chiamata, si costituivano la UI. e la Carige Assicurazioni le quali non contestavano la propria chiamata in garanzia e si associavano alle difese delle convenute Roller e Be. La causa, all'esito delle memorie ex 183 VI cpc era istruita tramite prove testimoniali e CTU medico legale e veniva quindi inviata in decisione con scambio di memorie e repliche.

## **Diritto**

Breve esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione

La domanda di parte attrice va accolta come di seguito specificato.

È innegabile come la giurisprudenza abbia provveduto nel corso degli ultimi venti anni ad allargare l'ambito della responsabilità ed inoltre a porre il danneggiato in una posizione di maggiore tutela imponendo quindi idonee attività di prevenzione dei sinistri (vedasi l'ipotesi dei danni da "insidia o trabocchetto").

Anche nel caso di incidenti subiti da un soggetto nel corso di attività sportive molteplici sono i profili di responsabilità che vengono in rilievo.

Nel caso in esame, in cui il sinistro è occorso proprio durante l'attività agonistica e sotto la direzione e sorveglianza di un istruttore, appare utilmente invocabile sia una tutela contrattuale (ove si tratti di corsi a pagamento) sia una tutela extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. Inoltre, quando il sinistro sia stato provocato anche da elementi strutturali della palestra stessa o da attrezzature a disposizione degli atleti, viene automaticamente in rilievo la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danno da cose in custodia (C Cass. 858/2008) Tutti tali aspetti appaiono sussistenti nella vicenda portata all'attenzione di questo giudice.

Infatti il comportamento dell'istruttrice Be. appare essere stata connotata da evidente negligenza ed imperizia nel momento in cui ha condotto i giovanissimi allievi del Roller ad eseguire un esercizio senza verificare che questi fossero in grado di sostenerlo anche in ragione delle condizioni della pista senza rischi; e che la situazione fosse non consona alle capacità dei ragazzi lo dimostra sia il fatto che l'incidente non è avvenuto solo per un movimento non previsto della In. ma a seguito di una caduta in massa dei piccoli atleti e la testimonianza della Santinelli conferma (".. alla prima della fila si è spezzato il casco..") che la conduzione dell'esercizio non era idonea quanto meno in termini di velocità di esecuzione.

Deve dunque riconoscersi una prima responsabilità nella Be. e quindi, ex art. 2049 c.c., anche della Roller. Da questa discende la manleva della UISP e dell'assicurazione Carige, che non hanno sostanzialmente eccepito alcunchè rispetto alla chiamata in garanzia.

Ma la responsabilità della Roller non appare esclusiva. Infatti dalla ricostruzione dell'evento come ricavata dalle prove testimoniali, al sinistro hanno concorso due elementi riconducibili più direttamente alle strutture della palestra. E' risultato infatti che la caduta dei ragazzi è avvenuta su un paletto presente a terra e che So. si è ferita su un gancio posto sulla parete, entrambe tali ostacoli li presenti in quanto rivolti all'utilizzo della palestra per altre attività sportive.

I Comuni eccepiscono che era onere della Roller contestare la presenza di elementi non idonei allo svolgimento della sua attività ed altresì la presenza di una clausola di esclusione di responsabilità contenuta nell'accordo di affidamento.

Iniziamo con il dire che la presenza di elementi strutturali "pericolosi" deve condurre a riconoscere la responsabilità della proprietà dell'impianto sul sinistro, proprietà e controllo che ineludibilmente conducono al Comune (o ai Comuni) ciò anche solo avuto riguardo al tipo di concessione (temporanea e parziale) di cui si avvaleva la Roller per la propria attività. E' di piena evidenza come il Comune non si fosse affatto spogliato dei suoi obblighi di custodia e controllo sul bene, come invece sarebbe avvenuto nel caso di affidamento totale dell'impianto ad un gestore, ma abbia solo dato una "concessione temporanea" di 4 ore settimanali impedendo di fatto all'utilizzatore di modificare o di gestire in autonomia l'impianto (".. Il proprietario-locatore, tuttavia, rimane custode di quelle cose che non transitano nella disponibilità del conduttore-gestore o sulle quali il conduttore-gestore non ha possibilità di intervenire per evitare il danno, con conseguente applicazione in capo a questi degli artt. 2051 e 2053 c.c..." Cass. Civ., Sez. III, 27 giugno 1997 n. 5780; Cass. civ., Sez. III, 29 maggio 1994 n. 499499).

La responsabilità del Comune scaturisce dunque da quell'artt. 2051 c.c. (da cose in custodia) che impone di mantenere la cosa in condizioni tali da non arrecare danno a coloro che vi vengono a contatto mediante un controllo costante dell'utilizzo e delle condizioni della cosa stessa. L'aver lasciato un ostacolo sul campo di gioco dove poi sarebbero andate a svolgersi altre attività sportive e soprattutto aver lasciato senza alcuna protezione il gancio (anche questo utilizzato per altre discipline contemporaneamente presenti ma in altri momenti turnari) sul muro della palestra appaiono indici evidenti della mancata predisposizione di idonei mezzi di prevenzione.

Come più volte dichiarato dalla giurisprudenza, solo la dimostrazione di un fortuito, che può essere costituito anche dall'azione dello stesso danneggiato, è idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso. In questo caso nessun rilievo può essere mosso all'attrice che per evitare di cadere insieme a tutti i suoi compagni di esercizio ha correttamente allargato la propria traiettoria finendo però per impattare contro il gancio posto sulla parete, che nessuno aveva notato prima.

Riguardo alla clausola di esclusione di responsabilità, questa appare nulla ai sensi dell'art. 1229 II c.c. ".. Le clausole di esonero o di limitazione non esonerano da responsabilità neppure in caso di colpa lieve, se il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di "obblighi derivanti da norme di ordine pubblico" (art. 1229, secondo comma, c.c.). Tali sono le norme che impongono obblighi al debitore non nel solo interesse del creditore, bensì anche nell'interesse generale; tali sono, ancora, le norme poste a presidio della integrità fisica, della sicurezza, della salute della persona e, in genere, dei diritti della personalità. Il principio contenuto nell'art. 1229 c.c. è valido anche nel campo della responsabilità

extracontrattuale.." (Cass. 68/2240).

Ai fini del riconoscimento dei rispettivi ambiti di responsabilità, tra società sportiva e Comune, si ritiene corretto considerare una suddivisione di questa al 50%.

Dal lato della Roller, questa dovrà essere tenuta indenne dalla compagnia assicurativa Carige, in forza di garanzia assicurativa nei confronti dei tesserati UISP, non contestata.

Dal lato del proprietario/gestore della palestra, va riconosciuta la responsabilità di entrambe i Comuni, in quanto al di là della specifica "proprietà" del bene, la presenza di un ufficio unico di gestione evidenzia come il potere di controllo e vigilanza sperava in via unitaria ai due Comuni.

Per quanto attiene infine alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice, faremo pieno riferimento alla consulenza redatta dal dott. Ma., che non appare essere stata contestata, il quale riconosce una IT di 15gg al 100%, 10 al 50% e 15 al 25% ed una IP del 10% senza incidenza sulla capacità di produzione del reddito.

Applicando pertanto le tabelle per invalidità permanente del Tribunale di Milano adeguate all'età del soggetto al momento del sinistro, avremo una IT pari ad € 2.375,00 una IP per € 26.223,00 spese mediche (giudicate congrue dal CTU) come da citazione ossia € 3.871,00. Il totale appare già rivalutato ad oggi ma spetteranno gli interessi legali sulla somma devalutata al momento del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno.

Non si ritiene di dover procedere ad ulteriore personalizzazione del danno in quanto il danno morale risulta già ricompreso nel "punto pesante" delle tabelle milanesi ed in quanto il danno estetico risulta essere stato considerato dal CTU al fine della quantificazione del danno permanente.

Come sopra accertato, i convenuti sono chiamati a rispondere in via solidale con responsabilità suddivisa al 50% tra la Roller, che risponde per la responsabilità dell'istruttrice Be., ed i due Comuni.

La Generali Assicurazioni sarà tenuta a manlevare la Roller in forza di rapporto assicurativo intercorrente con la UISP, di cui fa parte l'associazione e la danneggiata quale tesserata, per quanto questa dovrà versare alla attrice in via risarcitoria.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese da liquidarsi come in dispositivo.

## **PQM**

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

accertata la responsabilità dei convenuti nel sinistro occorso a So. In. mentre svolgeva un allenamento di pattinaggio organizzato dalla Roller Arezzo 2 sotto la supervisione dell'istruttrice El. Be. nella palestra gestita dai Comuni di Capolona e Castiglion Fibocchi

Condanna la Roller Arezzo 2 e i Comuni di Capolona e Castiglion Fibocchi in solido a risarcire a So. In. in persona degli esercenti la patria potestà, Ma. In. e Fr. Bo., il danno provocato che si quantifica in complessivi € 32.469,00 oltre interessi da calcolare previa devalutazione del predetto importo alla data del sinistro e successiva rivalutazione anno per anno.

Dichiara che la responsabilità del sinistro, al fine della ripartizione tra i soggetti responsabili, è riconducibile per il 50% alla Roller, responsabile ex art. 2049 c.c. dell'attività posta in essere dall'istruttrice Be., e per il 50% ai due Comuni ex art. 2051 c.c.

Condanna la Carige Assicurazioni spa a tenere indenne la Roller Arezzo2 di quanto questa sarà tenuta a

pagare in via risarcitoria all'attrice, in quanto tesserata UISP

Condanna altresì i convenuti Ro. Ar. 2, El. Be., il Comune di Capolona ed il Comune di Castiglion Fibocchi, al pagamento delle spese in favore di parte attrice che si liquidano in € 7.254,00 per compensi (D.M. 55/2014 scaglione 26.000/52.000 valore medio) oltre 15% per spese generali, € 500,00 per anticipazioni, c.p.a. ed i.v.a. come per legge e spese di CTU

Arezzo, 09/08/17